



CITTÀ di ALTAMURA
Provincia di Bari



SCHEMA DI CONVENZIONE DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO/PRIVATO EX ART.151 DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTÀ DI ALTAMURA A PARTIRE DAI BENI INDICATI NEL PROGETTO "ROUTE 96, LA MURGIA DELL'UOMO. DALL'UOMO DI ALTAMURA, ALL'UOMO RUPESTRE FINO AL CITTADINO GLOBALE" CIG 71634802B4 CUP J42I16000270003.

TRA

COMUNE DI ALTAMURA CF 82002590725, nella persona del Dirigente IV Settore Servizio Cultura Turismo e Sport Avv. Berardino Galeota, domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso il Comune di Altamura con sede in Altamura alla Piazza Municipio 2, nel prosieguo per brevità: Comune

e

FONDAZIONE FITZCARRALDO, con sede legale in Torino, via Aosta, n. 8, c.a.p. 10152, C.F. 97590880015, P.I. 07862370017, in persona del Legale rappresentante pro-tempore Ugo Bacchella, nato a Torino (TO) il 9/04/1952, domiciliato per la carica presso la Fondazione che rappresenta, nel prosieguo per brevità: Fondazione

VISTO il Progetto "ROUTE 96, La Murgia dell'Uomo Dall'uomo di Altamura, all'uomo rupestre fino al cittadino Globale"

VISTA la determinazione dirigenziale n. 734 del 28/07/2017

VISTO l'Avviso Pubblico per la selezione di un partenariato speciale pubblico/privato finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale della Città a partire dai beni indicati nel progetto "Route 96, La Murgia dell'Uomo. Dall'uomo di Altamura, all'uomo rupestre fino al cittadino globale" CIG 71634802B4 CUP J42I16000270003, nel prosieguo per brevità: Avviso Pubblico;

VISTA l'offerta tecnica della Fondazione Fitzcarraldo, nel prosieguo per brevità: Offerta Tecnica;

VISTA la determinazione dirigenziale n. n. 1068 del 13/11/2017

VISTO il verbale del tavolo negoziale tra Comune di Altamura e la Fondazione Fitzcarraldo del 04/12/2017, con cui le parti, tra l'altro, stabiliscono di dare inizio alle attività inerenti il Progetto "Route 96" nelle more della sottoscrizione della Convenzione, in considerazione della stringente necessità di rispettare la tempistica assegnata dal Ministero ed al fine di scongiurare il rischio della revoca del finanziamento ottenuto

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1220 del 21/12/2017 di approvazione dello schema di convenzione

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e sottoscrivono quanto segue:

ART. 1 Premesse e Allegati

Le premesse ed i documenti contrattuali sottoscritti dalle parti ancorchè non allegati alla presente fanno parte integrante della Convenzione.



CITTÀ di ALTAMURA
Provincia di Bari

ART. 2 Oggetto



1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'attivazione di un partenariato speciale pubblico privato tra il Comune di Altamura e la Fondazione Fitzcarraldo ai sensi di quanto previsto dall'art.151, terzo comma, del D.Lgs n.50/2016, per la realizzazione:

a) preliminarmente e prioritariamente delle attività relative al Progetto "ROUTE 96, La Murgia dell'Uomo Dall'uomo di Altamura, all'uomo rupestre fino al cittadino Globale", i cui contenuti sono stati delineati nell'Avviso Pubblico e riportati nella tabella sintetica seguente:

Proposta progettuale "Route 96. La Murgia dell'Uomo"

| Azioni | Contenuti indicativi dell'attività della partnership | Importi € |
|---|---|------------------|
| Governance istituzionale e progettazione della gestione integrata delle risorse culturali del territorio | Assistenza tecnico-scientifica nella focalizzazione delle priorità di intervento e dei conseguenti profili gestionali | 18.000,00 |
| Rafforzamento sistema di offerta territoriale | Assistenza tecnico-scientifica nella progettazione partecipata del sistema di offerta e nella costruzione del partenariato territoriale | 15.000,00 |
| Coordinamento delle proposte connesse con iniziative, eventi, servizi e manifestazioni culturali - progettazione calendario unico di eventi | Elaborazione linee guida e pianificazione strategica-operativa | 8.000,00 |
| Progettazione ed attivazione di azioni per favorire i flussi di pubblico - strategie di comunicazione ed azioni di audience development | Elaborazione linee guida ed elaborazione piano strategico dell'audience development | 20.000,00 |
| Attività orizzontali | Assistenza al coordinamento generale e nelle relazioni con il MIBACT | 15.000,00 |
| TOTALE | | 76.000,00 |

e specificatamente descritti nell'Offerta Tecnica della Fondazione,

b) le successive attività di medio periodo come previste dall'Allegato 2 dell'Avviso Pubblico e descritte nell'Offerta Tecnica della Fondazione. I contenuti relativi alle ulteriori attività di medio periodo della partnership saranno individuate nel dettaglio sulla scorta degli obiettivi ed indirizzi del Comune e posti in essere previo rinvenimento dei fondi occorrenti, nei limiti minimi e massimi di giornate uomo dichiarate complessivamente in Offerta Tecnica dalla Fondazione.

2. Le attività relative al Progetto dovranno essere realizzate in coerenza con la tempistica di sviluppo delle attività riportata nella offerta tecnica (pag. 30) e nei termini compatibili assegnati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al Comune per la realizzazione del Progetto, salvo proroghe concordate tra le parti o autorizzate dal MiBACT.



CITTÀ di ALTAMURA
Provincia di Bari

3. Per la realizzazione delle attività relative al progetto "Route 96. La Murgia dell'Uomo" la somma a disposizione è pari ad € 76.000,00 iva inclusa, impegnata con la determinazione dirigenziale n. 1068 del 13/11/2017;
4. Come stabilito in fase di negoziazione, l'apporto che la Fondazione dovrà fornire all'Ente per la realizzazione delle successive attività di medio periodo della partnership consisterà principalmente in:
- supporto tecnico-scientifico per le procedure connesse all'avvio della gestione di musei/siti di interesse culturale e turistico;
 - supporto tecnico-scientifico alle attività/iniziative/programmi di valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo turistico;
 - supporto nelle relazioni con le istituzioni regionali, nazionali e comunitarie e con soggetti privati in ordine a piani e programmi di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale;
 - supporto tecnico-scientifico al fine della partecipazione a Bandi europei, regionali e comunitari attraverso la redazione di linee guida e quant'altro sia compatibile con le attività di partenariato;
 - supporto tecnico-scientifico all'integrazione e miglioramento della gestione del patrimonio culturale.
5. Per la realizzazione delle successive attività di medio periodo della partnership le risorse economiche saranno direttamente messe a carico dei quadri economici dei progetti a cui si riferiscono. Al fine della realizzazione di tali attività il Comune potrà utilizzare risorse provenienti dal proprio bilancio o da altre fonti come quelle comunitarie e/o nazionali e/o regionali. Il Comune, inoltre, potrà preventivamente interpellare la Fondazione per le verifiche circa la possibilità di reperire coperture finanziarie da altre fonti, in sostituzione o a concorrenza di quelle eventualmente rese disponibili dal bilancio comunale, ferma restando, in ogni caso, la facoltà del Comune di operare direttamente attraverso il Partenariato con la Fondazione anche con proprie risorse. Tali attività saranno rese disponibili dalla Fondazione, ove necessario e compatibilmente con le procedure di acquisizione delle risorse specifiche, anche secondo la modalità "salvo buon fine". Resta inteso che esse saranno soggette al pagamento solo in caso di effettiva erogazione da parte degli organismi finanziatori.
6. Ulteriori attività potranno essere richieste nel corso di validità del Partenariato dal Comune a Fondazione o da questa offerte al Comune, in relazione ad ambiti tematici differenti e non previsti originariamente negli ambiti tematici programmati, se tecnicamente necessarie a seguito di circostanze impreviste. Tali attività, per essere assunte legittimamente dal partenariato, dovranno essere oggetto di atti amministrativi conseguenti da parte del Comune e di deliberato specifico con indicazione dell'oggetto delle attività da parte dei competenti organi della Fondazione.
7. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente Convenzione, e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Comune e dalla Fondazione durante la vigenza della stessa, è e resta di esclusiva proprietà del Comune. La Fondazione dichiara e riconosce espressamente che qualsiasi diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata, ulteriore a quanto necessario allo svolgimento delle attività correlate all'esecuzione della Convenzione, debba essere preventivamente autorizzata dal Comune.

ART. 3 Durata del partenariato

1. Il partenariato ha la durata complessiva di 36 mesi (trentasei mesi) decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione, fermo restando che la conclusione delle attività possa eventualmente superare tale termine.



CITTÀ di ALTAMURA
Provincia di Bari

2. Il termine di durata del partenariato potrà essere altresì prorogato in ragione del completamento di attività in corso, per esigenze non derogabili dovute ad attività programmate ovvero per proroghe disposte da organismi terzi finanziatori nella esecuzione di attività in corso.
3. Al termine delle attività relative alla esecuzione del Progetto ed in relazione ai risultati da essa conseguiti, si procederà ad una prima valutazione degli andamenti della partnership.

ART. 4 Obblighi della Fondazione

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Fondazione si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività previste dalla presente convenzione anche ove operi con collaborazioni di terzi.
2. La Fondazione assume i seguenti obblighi:
 - A) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie alla buona esecuzione delle attività del partenariato;
 - B) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
 - C) fornire al Comune, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte della Fondazione, degli obblighi su di essa gravanti ai sensi della presente Convenzione;
 - D) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione, la tempistica di sviluppo delle attività riportata nella offerta (pag. 30) ed i termini assegnati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nel programma del Progetto e nei cronoprogrammi delle attività ulteriori qualora definite;
 - E) interfacciarsi con tutti i soggetti coinvolti nel Progetto "Route 96. La Murgia dell'Uomo", al fine di acquisire dagli stessi le informazioni, le proposte, le esigenze e quant'altro risulti utile alla migliore realizzazione del progetto;
 - F) provvedere alla redazione di bandi e disciplinari per le procedure relative sia al Progetto "Route 96. La Murgia dell'Uomo", che alle successive attività di medio periodo ad attivarsi, fornendo al Comune la necessaria assistenza all'espletamento delle stesse;
 - G) prestare l'assistenza richiesta dal Comune, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo e inerenti le attività oggetto della presente convenzione;
 - H) inviare trimestralmente un report analitico recante le informazioni sulle attività oggetto del Partenariato, sul loro avanzamento materiale e finanziario, sugli output prodotti e i risultati conseguiti, le criticità rilevate e le soluzioni adottate o individuate per rimuoverle;
 - I) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - L) informare tempestivamente il Comune in relazione:
 - ad ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione delle attività, sia rischi di mancato completamento delle stesse;
 - alla sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
 - alle controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti della Fondazione e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
 - ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla efficacia del Partenariato, sul Progetto, sulla esecuzione delle attività ulteriori programmate, ovvero sulla capacità generale della Fondazione di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;



CITTÀ di ALTAMURA
Provincia di Bari

3. Sono a totale carico della Fondazione tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione.
4. Per le attività inerenti il Progetto "Route 96. La Murgia dell'Uomo" la Fondazione deve costituire una "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, pari al 10% dell'importo stabilito ovvero pari ad € 6.229,50. La cauzione definitiva verrà svincolata al termine dell'esecuzione di tutte le prestazioni relative all'attuazione del Progetto suddetto.
5. Per le successive attività di partnership di medio periodo, la cauzione definitiva sarà commisurata ai singoli contratti che andranno a definirsi ove ve ne sia l'opportunità.
6. La Fondazione non potrà eccepire, durante l'esecuzione delle attività, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.
7. La Fondazione dovrà adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera L) del punto 2.

ART. 5 Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione finalizzata alla buona esecuzione del Progetto di cui è responsabile e beneficiario, assolvendo ogni attività di propria esclusiva competenza ad esso direttamente connessa.
2. Il Comune si impegna a rendere disponibili e a corrispondere alla Fondazione le somme impegnate per il Progetto "Route 96. La Murgia dell'Uomo" pari ad € 76.000,00 iva compresa, secondo quanto indicato dal disciplinare sottoscritto tra Comune e MiBACT, secondo i tempi e le modalità ivi previsti. Esso si impegna altresì a corrispondere eventuali altre somme, previa assunzione dei relativi atti ed obbligazioni successive.
3. Il Comune è tenuto a compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie alla buona esecuzione delle attività oggetto del partenariato e con tempi e modalità consone alla puntuale realizzazione delle attività previste e nei tempi coerenti con le cronoprogrammazioni adottate.
4. Il Comune dovrà cooperare con la Fondazione e con i suoi collaboratori per tutte le attività necessarie alla definizione dei risultati ottimali delle attività nonché provvedere alla conduzione ed esecuzione diretta di attività complementari necessarie ma non disponibili ai sensi dell'offerta tecnica della Fondazione e delle sue attività caratteristiche.
5. Il Comune si impegna a comunicare alla Fondazione ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Convenzione per tutta la sua durata. In particolare il Comune trasmetterà alla Fondazione ogni provvedimento che possa avere relazione diretta o effetti indiretti sulla buona gestione del partenariato.

ART. 6 Responsabilità della Fondazione

1. La Fondazione è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, è responsabile:
 - a) del corretto adempimento delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e della corretta esecuzione delle attività di competenza, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
 - b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Comune o ai suoi dipendenti e consulenti, a persone o cose a diretta conseguenza delle attività della Fondazione, anche per fatto doloso o



CITTÀ di ALTAMURA
Provincia di Bari

- colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque essa si avvalga per l'esecuzione delle attività per tutta la durata del Partenariato;
2. Tutte le attività e servizi relativi affidati a terzi non comportano alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri della Fondazione che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti del Comune della corretta esecuzione della presente Convenzione anche per la parte affidata a terzi.
3. La Fondazione garantisce e manleva in ogni tempo il Comune contro qualsivoglia pretesa da parte di terzi in ragione delle attività di cui è responsabile e da ogni pretesa di terzi in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili alla Fondazione. Sono, in ogni caso, a carico della Fondazione tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno. Il Comune resta estraneo ai rapporti tra la Fondazione e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.
4. La Fondazione si obbliga a conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento della selezione quale partner del Comune di Altamura per la valorizzazione del patrimonio culturale della Città a partire dai beni indicati nel Progetto "Route 96, La Murgia dell'Uomo. Dall'uomo di Altamura, all'uomo rupestre fino al cittadino globale" CIG 71634802B4 CUP J42I16000270003

Art. 7 Codice Comportamento dei dipendenti

1. La Fondazione dovrà impegnarsi a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04/06/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Altamura.
2. A tal fine il Comune trasmetterà alla Fondazione, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 67/2013, copia del decreto stesso e del codice integrativo per una loro completa conoscenza. La Fondazione dovrà trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quelli previsti nel codice integrativo del Comune di Altamura può costituire causa di risoluzione contrattuale. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 8 Clausola Anticorruzione e rispetto del patto di Integrità

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, la Fondazione attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Altamura, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Con la sottoscrizione del presente atto, la Fondazione si obbliga al rispetto del Patto di Integrità del Comune di Altamura di cui all'art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012, approvato con delibera di G.C. n. 175 del 22/12/2016, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 9 Clausola assenza conflitto interessi



CITTÀ di ALTAMURA
Provincia di Bari

Il Dirigente del 4° Settore, in rappresentanza del Comune di Altamura ed il rappresentante della Fondazione dichiarano sotto la propria responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato. Il Dirigente del 4° Settore dichiara di non aver ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

ART. 10 Cabina di Regia

1. La Cabina di Regia è l'organismo di confronto e collaborazione tra le parti, per la gestione operativa dei contenuti della presente Convenzione e si riunisce su richiesta delle parti.
2. Ai lavori della Cabina di regia partecipa un referente designato da ciascuna delle parti della presente convenzione.
3. La Fondazione ed il Comune si impegnano a designare il proprio referente nella cabina di regia.
4. Alla Cabina di Regia potranno partecipare esperti e collaboratori delle parti o referenti di altri Enti Pubblici in relazione ai temi di confronto e previa comunicazione alle altre parti.
5. La Cabina di Regia si riunisce ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e, di norma, almeno una volta ogni tre mesi sui seguenti temi:
 - verifica e pianificazione in merito al programma generale delle attività annuali, in relazione agli ambiti tematici selezionati dal Comune o offerti dalla Fondazione, coerentemente con le risorse tecniche ed economico- finanziarie disponibili;
 - condivisione delle proposte di programmazione trimestrale delle attività del partenariato;
 - monitoraggio delle attività e valutazione dei report trimestrali del trimestre precedente;
 - valutazione delle eventuali esigenze di programmazione di nuove attività o di attività complementari conseguenti ad imprevisti;
 - valutazione degli scostamenti della programmazione, individuazione delle criticità e delle soluzioni per rimuoverle;
 - verifica e valutazione delle risorse finanziarie disponibili e/o attivabili;
 - valutazione dei risultati diretti ed indiretti che scaturiscono dalla collaborazione e delle opportunità generate nei processi di valorizzazione del patrimonio culturale;
 - qualsivoglia altro tema specifico che rilevi sotto il profilo della verifica di opportunità e della valutazione del partenariato, utile a garantire i più proficui risultati ed il conseguimento degli obiettivi prefissati o di ulteriori obiettivi emergenti.
6. La Cabina di Regia elabora e sottoscrive il verbale delle proprie sedute al termine di ciascuna di esse

ART. 11 Piano economico finanziario annuale

1. Il piano economico finanziario annuale delle attività del Partenariato, delineato e proposto dalla Cabina di Regia, viene trasmesso agli organi competenti delle parti per il perfezionamento degli atti conseguenti.
2. Esso contiene il dettaglio analitico del valore complessivo delle risorse tecniche e professionali da impiegare nella realizzazione delle attività programmate, i costi previsti e le fonti di copertura relative, i tempi di realizzazione.
3. La cabina di regia analizza e rilascia un proprio documento che riporti in sintesi una valutazione di congruità tra costi, outputs e risultati attesi, e di coerenza esterna con le fonti di copertura programmabili o previste.

ART. 12 Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari



CITTÀ di ALTAMURA
Provincia di Bari

1. In relazione ai pagamenti maturati per le attività del partenariato, essi saranno eseguiti in relazione alle modalità previste dai dispositivi di finanziamento accordato.
2. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati a ricezione di regolare fattura con indicazione sintetica delle attività svolte e previa determinazione di liquidazione della spesa.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. A tal fine, la Fondazione si obbliga ad utilizzare un conto corrente bancario, da comunicare al Comune mediante apposito modulo da quest'ultimo predisposto, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario. Ciascun bonifico deve riportare, in relazione ai pagamenti da parte del Comune o a ciascuna transazione posta in essere dalla Fondazione, il codice identificativo di gara (CIG) e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136.
4. La Fondazione è tenuta a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato.
5. Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.
6. La Fondazione si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Qualora la Fondazione abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.
7. La Fondazione, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ART. 13 Monitoraggio e Controllo

Il Comune svolgerà il monitoraggio dell'andamento delle attività oggetto della presente convenzione ed il controllo dei risultati prodotti nonché la verifica del rispetto delle norme del presente atto e dell'efficacia delle prestazioni rese.

ART. 14 Spese di stipulazione

Trattandosi di prestazioni soggette ad Iva, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte che richiede la registrazione. Le spese ed oneri per la stipulazione saranno per intero a carico della Fondazione.

ART. 15 Trattamento dei dati

La Fondazione si impegna a fornire tutti i dati fiscali, amministrativi, finanziari richiesti dal Comune. Il Comune è autorizzato a trattare i dati aziendali e personali, nonché quelli relativi al progetto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.



CITTÀ di ALTAMURA
Provincia di Bari

ART. 16 Foro Competente

Le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Bari.

ART. 17 Clausola Risolutiva espressa

La Fondazione dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa per cui il presente contratto si intenderà risolto ipso iure, con rinuncia a qualsiasi richiesta risarcitoria, in caso di accoglimento di eventuali impugnative avverso la procedura in oggetto, e/o i conseguenti atti amministrativi.

Le parti convengono che ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile il presente contratto si risolverà di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste o di acclarato contrasto con le finalità prescritte all'articolo 2.

Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione del contratto per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio.

In esito del contraddittorio, il Comune può richiedere alla Fondazione lo svolgimento di quelle attività ritenute necessarie a garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine, il Comune assegna alla Fondazione un termine congruo. Decorso tale termine, in caso di esito negativo della verifica, il contratto si considera risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile fatti salvi gli eventuali danni che il Comune dovesse subire.

Il contratto, inoltre, sarà soggetto a risoluzione nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione delle attività previste relativamente al Progetto "Route 96, La Murgia dell'Uomo. Dall'uomo di Altamura, all'uomo rupestre fino al cittadino globale";
- b) sospensione, anche parziale, del servizio esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati) ovvero ripetute inosservanze di norme di legge ovvero di condizioni stabilite nella convenzione;
- e) abituale negligenza nell'esecuzione delle attività, quando la gravità delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso

Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del Partner, della comunicazione con cui si dichiara l'attivazione della presente clausola risolutiva espressa.

ART. 18 Rinvii

Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti dichiarano di far riferimento al combinato disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile, nonché alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Per il COMUNE

Per la FONDAZIONE

.....

.....

A MENTE DELL'ART. 1341 DEL C.C. LE PARTI SPECIFICAMENTE APPROVANO I PATTI DI CUI AGLI ARTT. 16, 17 e 18 DEL PRESENTE ATTO.



CITTÀ di ALTAMURA
Provincia di Bari

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Per il COMUNE

Per la FONDAZIONE

.....

.....



CITTÀ DI ALTAMURA Città Metropolitana di Bari



Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impres, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a



CITTÀ DI ALTAMURA Città Metropolitana di Bari

discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"codice di comportamento"*



CITTÀ DI ALTAMURA Città Metropolitana di Bari

dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;



CITTÀ DI ALTAMURA Città Metropolitana di Bari

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.